

Provincia di Biella

**Ordinanza n°99/620-3-446BI-Istanza in data 19 marzo 2018 della ditta 3A Società semplice agricola di piccola derivazione d'acqua pubblica da un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Lessona (foglio 22 particella 454), ad uso agricolo. Fascicolo provinciale 446 BI.**

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con istanza in data 19 marzo 2018, depositata e registrata in data 21 marzo 2018, al n° 7040 di protocollo provinciale, la ditta 3A Società semplice agricola, con sede in Cossato ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il rilascio di un'autorizzazione alla ricerca sotterranea mediante terebrazione di un pozzo in falda profonda avente una profondità massima di metri 90 dal piano campagna e contestuale concessione di derivazione d'acqua per estrarre dal medesimo pozzo una portata massima istantanea di litri al secondo 2 ed un volume massimo annuo di metri cubi annui 20.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,63, da un pozzo ubicato nel Comune di Lessona destinata all'irrigazione di metri quadrati 10.000 di terreno, adibiti alla coltivazioni di ortaggi, ubicati in comune di Lessona, località Battiana, presso strada Bedotta (foglio 22 particelle 454-488) senza restituzione delle colature.

Con nota datata 23 marzo 2018, registrata al n°7271 di protocollo provinciale, è stata data comunicazione alla società richiedente dell'avvio del procedimento, chiedendo contestualmente alcuni chiarimenti.

A seguito della richiesta di chiarimenti, con nota datata 06 luglio 2018, acquisita in data 09 luglio 2018 al n°16.480 di protocollo provinciale, l'azienda richiedente ha rivalutato il fabbisogno irriguo indicando un volume massimo annuo pari a 8.000 metri cubi e stabilendo il periodo di prelievo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Visti il R.D. 11 dicembre 1933, n°1775 e ss.mm.ii., le L.R. n°22/1966, 44/2000 e loro ss.mm.ii., il D. Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., la D.C.R. 13 marzo 2007, n°117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e ss.mm.ii., la D.C.R. 34-11524 del 03 giugno 2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e ss.mm.ii., il D.M. 30 marzo 2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la Direttiva 08/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Sulla base degli atti istruttori, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale, è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed è conforme alla L.R. 22/1996 e ss.mm.ii. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettono in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi.

Sulla base di tali premesse il sottoscritto Responsabile del Procedimento propone l'adozione di nuova formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Dott. Marco POZZATO

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02 agosto 2018, all'Albo Pretorio del Comune di Lessona e del Comune di Cossato nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale  
([http://www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm));
3. l'indizione e l'effettuazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 13 settembre 2018, con ritrovo alle ore 14:30 presso gli uffici del Comune di Lessona. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al precedente punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza;
5. la trasmissione di copia della presente ordinanza, corredata dal progetto della derivazione d'acqua pubblica, ai fini dell'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, al Dipartimento Piemonte Nord-Est dell'Arpa - Uffici di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, al Comune di Lessona, al Consorzio irriguo competente per territorio per la verifica della possibilità di soddisfare in tutto od in parte le esigenze di irrigazione mediante strutture consortili ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii., oltre che alla società concessionaria richiedente;
6. le amministrazioni sopra citate possono avanzare una sola richiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. A tal proposito detta richiesta dovrà essere formulata in modo tale da consentire, al proponente, la predisposizione della documentazione comprensiva di tutti gli elementi necessari, alle Amministrazioni coinvolte, per la sua successiva valutazione e per l'adozione della determinazione finale di competenza dell'Amministrazione richiedente;
7. ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii., nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi compreso il Comune di Lessona per quanto concerne il rilascio di eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;
8. ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni, ivi compreso di quelle preposte alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, alla tutela del paesaggio-territoriale e alla tutela dell'ambiente, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
9. le domande dichiarate concorrenti con questa saranno ammesse se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
10. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto

regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.

11. i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.
12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande parzialmente concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 12 luglio 2018

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Roberto CARENZO